[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Seconda Sezione Civile, Sottosezione crisi di impresa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Luigi D'Angiolella	Presidente
Dr.ssa Pasqualina Principale	Giudice
Dr.ssa Angela Alborino	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al [redacted] avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di [redacted] il [redacted], C.F. [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], in virtù di procura in atti;

ricorrente

***

udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da [redacted] in data 4.08.2026 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente [redacted] (CE);

osservato, preliminarmente, che il Tribunale con decreto del 3.10.2026 ha ritenuto necessario prendere posizione su questioni rilevate in via officiosa e fissare, a garanzia del contraddittorio preventivo rispetto alla decisione finale, udienza di discussione del 4.11.2026, facultando la parte al deposito di note in merito;

considerato, in particolare, che il Tribunale, con il sopra menzionato decreto ha:

- rilevato che è di competenza del Tribunale la determinazione della quota di reddito da destinare al soddisfacimento dei creditori;
- chiesto, pertanto, alla ricorrente di chiarire se intende subordinare la domanda di apertura della liquidazione controllata alla condizione che sia escluso dall'attivo della liquidazione l'importo indicato quale somma necessaria al sostentamento della stessa;
- rilevato che i compensi dei difensori, così come quelli degli ulteriori professionisti (advisor), non possono essere predeterminati;
- rilevata la non vincolatività del preventivo dell'OCC con riferimento ai compensi, atteso che la liquidazione è effettuata dal giudice dopo l'approvazione del rendiconto;
- evidenziato il potere discrezionale del Tribunale di provvedere alla nomina del liquidatore anche laddove vi sia domanda presentata dal debitore;
- avvisato il debitore che la potenziale esdebitazione conseguirà alla chiusura della procedura, su istanza dello stesso, a seguito di un rigoroso accertamento delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e salva la eventuale opposizione dei creditori;

rilevato che il ricorrente, apprese le osservazioni del Tribunale, con nota depositata il 27.10.2026:

- si è rimesso alle valutazioni del Tribunale e del giudice delegato quanto alla quota del reddito da destinare mensilmente alla liquidazione;
- ha preso atto che i compensi dei difensori e dell'Advisor non sono soggetti a liquidazione anticipata in sede di apertura e devono essere sottoposti all'accertamento dello stato passivo;
- ha preso atto che il compenso dell'OCC e quello del liquidatore sono soggetti alla disciplina dell'art. 275, comma 3, CCII;
- ha preso atto che la nomina del liquidatore è rimessa alla valutazione discrezionale del Tribunale ai sensi dell'art. 270 CCII.

osservato:

- che la liquidazione controllata rappresenta istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio;
- più in dettaglio, che la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- che è noto al Tribunale il dibattito e il contrasto interpretativo sorto con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni (*rectius*, nel caso di specie, senza beni immobili prontamente liquidabili, disponendo il ricorrente solo della nuda proprietà di due beni immobili oggetto di una procedura esecutiva);
- in particolare, che il tema è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle Legge con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII. Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore - (indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccependo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; - che la Corte Costituzionale ha definito detta questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;
ritenuto che tale decisione non possa essere condivisa; ritenuto, più segnatamente, che la pronunzia del giudice delle leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lasci aperti una serie di profili problematici;
ritenuto, in proposito: - che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravvenire, in tal modo finisca: c) per delimitare

l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4, CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso; d) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo;

rilevato, per altro verso, che è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;

rilevato che, a tal ultimo riguardo, la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo; ritenuto che il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede non sia totalmente condivisibile. Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21; rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282, co. 1, CCII; considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII;

ritenuto, in altre parole:

1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;

2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;

3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 213 CCII, laddove si prevede il termine per il completamento della liquidazione; ed invero ad opinare diversamente, quindi a consentire l'accesso del

debitore capiente – ovvero colui capace di offrire una qualche utilità diretta o indiretta ai propri creditori - ad un'esdebitazione che segua una liquidazione controllata senza beni, con apprensione di redditi per una durata inferiore al quadriennio e con una soddisfazione delle ragioni creditorie per una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 283 cit., significherebbe creare una chiara disparita di trattamento rispetto a quanto previsto dal legislatore per la liberazione dei debiti dell'incapiente;

4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile; (II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII; (III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;

ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta;

chiarito, più precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine triennale di cui all'art. 282 CCII; (ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusione delle liti attivate in conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;

ritenuto, pertanto, che correttamente il ricorrente si è rimesso alle determinazioni del Tribunale quanto alla determinazione della durata della liquidazione, spettando ogni decisione in merito al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in

maniera tale da offrire comunque una percentuale satisfattoria dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;

osservato, ancora che, in tema di determinazione delle spese, "*la valutazione in ordine alla soglia "limite" di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco; infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti. Nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito*" (Cfr. Tribunale Piacenza, 06 Marzo 2025. Pres. Brusati. Est. Tiberti);

ritenuto, pertanto, che correttamente il ricorrente si è rimesso alle valutazioni del Tribunale e del giudice delegato quanto alla quota del reddito da destinare mensilmente alla liquidazione;

osservato, poi:

- quanto ai compensi dei difensori e degli ulteriori professionisti (advisor), che devono essere oggetto di ammissione al passivo e in quella sede sarà valutato l'*an* ed il *quantum* dovuto, necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la liquidazione giudiziale, stante l'identità di funzione svolta dalla liquidazione controllata e tenuto

conto dell'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore del debitore e della complessità della procedura;

- inoltre, che le spese per il legale devono essere considerate come crediti privilegiati e non prededucibili, stante la non inclusione delle stesse nel novero dei crediti prededucibili così come previsti dall'art. 6 CCII;
- quanto ai compensi dell'OCC, che ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII, come modificato: "*terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202*"; al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che "*Il compenso dell'OCC nella liquidazione controllata va determinato alla conclusione della procedura liquidatoria unitamente al compenso del liquidatore, una volta presentato il rendiconto, e ciò anche nelle ipotesi in cui il Tribunale nomini liquidatore un soggetto diverso dal gestore della crisi*" (cfr. Tribunale Torino 7 maggio 2024); "*In tema di liquidazione controllata, al professionista che abbia svolto sia le funzioni di OCC, sia quelle di liquidatore, deve essere liquidato un compenso unitario ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202/2014, nonostante eventuali indicazioni contrarie contenute nello stato passivo*"; (cfr. Tribunale Milano 14 novembre 2023; anche Tribunale di Milano 29 febbraio 2024);

rilevato, quindi, che correttamente il ricorrente ha recepito le indicazioni del Tribunale quanto alla determinazione del compenso dei difensori, degli ulteriori professionisti e dell'OCC;

vista la documentazione allegata al ricorso;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda, una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché la indicazione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

rilevato che pare sussistere il presupposto soggettivo, visto che [redacted] è persona fisica la cui debitoria è costituita prevalentemente dal debito (pari a euro

[redacted] corrispondente a circa il 97% del debito complessivo) derivante dalla garanzia fideiussoria prestata in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena (oggi AMCO S.p.a.) per le obbligazioni assunte in relazione ad un contratto di mutuo del 2008 dall [redacted] Semplice, della quale il ricorrente è stato amministratore e socio al 50% fino al [redacted] e, nella residua parte, da debiti erariali e previdenziali, nonché derivanti da finanziamenti;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII e, più segnatamente, della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio (tenuto conto della quota di reddito disponibile media mensile di circa € 1.854,00, delle disponibilità finanziarie del debitore pari a complessivi € [redacted] - derivanti dal saldo del conto corrente postale di € 4.707,80 al [redacted] oggetto di procedura esecutiva mediante pignoramento presso terzi promossa da AMCO S.p.a. - e della titolarità del diritto di nuda proprietà di due immobili siti in [redacted] del valore complessivo di [redacted] - oggetto di procedura esecutiva immobiliare promossa da AMCO S.p.a.), non consente la soddisfazione e il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi euro € [redacted] (non comprensivi anche delle spese sorte in occasione della presente procedura a titolo di spese per l'OCC, per il legale e per l'advisor);

rilevato, che, quanto all'insolvenza, essa va intesa quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.

Considerato:

- che, quanto all'attivo patrimoniale e al profilo reddituale, il ricorrente:

a) percepisce un reddito medio netto mensile di circa € 1.854,00 derivante dall'attività professionale di geometra;

b) il nucleo familiare è composto, oltra che da sé stesso, dal padre del ricorrente, dalla coniuge e dalla figlia minore, e abita nell'immobile di cui il ricorrente è titolare della nuda proprietà;

c) risulta avere una disponibilità finanziaria pari a complessivi € [redacted] (derivanti dal saldo del conto corrente postale di € 4.707,80 al [redacted] oggetto di procedura esecutiva mediante pignoramento presso terzi promossa da AMCO S.p.a.);

[redacted]

oggetto di pignoramento immobiliare promosso da AMCO S.p.a., il cui valore complessivo è stato determinato nella perizia redatta dal CTU, Arch. Palmieri, nominato nell'ambito della predetta procedura esecutiva, in complessivi € [redacted]

e) non risulta vantare crediti futuri, non emergendo dalla relazione del Gestore;

- che quanto alla debitoria, essa è costituita prevalentemente dal debito (pari a euro [redacted] corrispondente a circa il 97% del debito complessivo) derivante dalla garanzia fideiussoria prestata in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena (oggi AMCO S.p.a.) per le obbligazioni assunte in relazione ad un contratto di mutuo del 2008 dall [redacted] Semplice, della quale il ricorrente è stato amministratore e socio al 50% fino al [redacted] e, nella residua parte, da debiti erariali e previdenziali, nonché derivanti da finanziamenti;

ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;

rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato che non vi è un attivo prontamente liquidabile;

rilevato, per altro verso, che il ricorrente è titolare di un reddito mensile medio netto pari a euro [redacted] (a fronte di entrate familiari complessive di € 3.178,51);
preso atto delle spese mensili prospettate dal ricorrente come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, quantificate in euro € 2.454,62;
considerato, quanto ai limiti di reddito di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che spetta al giudice la determinazione dell'importo necessario al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, sicché va rimessa al giudice delegato la fissazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previo parere del liquidatore, che formulerà una proposta nel più breve tempo possibile, attenendosi al criterio di quantificazone di cui all'art. 283, comma 2, CCII, da ritenersi applicabile alla liquidazione controllata in assenza di una diversa specifica previsione normativa (cfr. Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023);

considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato in ogni caso che va esclusa la persistente operatività della eventuale cessione del quinto e che, tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente per il sostentamento proprio e del suo nucleo familiare, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo che sarà determinato dal giudice delegato, il residuo del reddito del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

evidenziato, quanto alla nomina del liquidatore, che l'art. 270 CCII prevede che, con la sentenza di apertura della liquidazione, il Tribunale provvede alla nomina del liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; in questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario Tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al Presidente del Tribunale;

ritenuto, stante l'attuale formulazione della norma in commento e l'eliminazione dell'inciso "per giustificati motivi" pevisto nella precedente formulazione, sussistente il potere discrezionale del Tribunale di provvedere alla nomina del liquidatore anche laddove vi sia domanda presentata dal debitore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio [redacted] il [redacted] C.F. [redacted].

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Pasqualina Principale.

Nomina liquidatore la Dr.ssa Margherita Matrisciano.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.

Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione.

Dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti e oggetto di liquidazione.

Dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore provveda a scrutinare rigorosamente la domanda di ammissione allo stato passivo del legale della ricorrente, verificandone il grado (non prededucibile) ed il quantum, applicando i parametri di legge;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024).

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio in data in data 4.11.2026

Il Giudice relatore

Dr.ssa Angela Alborino

Il Presidente

Dr.ssa Luigi D'Angiolella